



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto

C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q

P.E.O. gric80900q@istruzione.it P.E.C. gric80900q@pec.istruzione.it

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774

Sito web: scuolecastiglione.edu.it

Ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale

Al personale docente

Alla Direttrice S.G.A- personale A.T.A.

Bacheca circolari sito web

Oggetto: verifica delle condizioni sanitarie per la frequenza in presenza e degli esiti dei test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, ove previsti per la riammissione a scuola degli alunni – indicazioni operative e modalità di comunicazione;

Si forniscono di seguito le indicazioni operative relative alla verifica delle condizioni sanitarie per la frequenza in presenza e degli esiti dei test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, ove previsti per la riammissione a scuola degli alunni. Al fine di snellire il flusso di messaggi di posta elettronica in entrata all'indirizzo istituzionale gric80900q@istruzione.it, garantendo altresì la tutela della riservatezza dei dati personali di tutti i soggetti interessati (alunni, genitori e personale scolastico), a seguire anche specifiche istruzioni riguardo le modalità di comunicazione.

La presente comunicazione fa seguito alla circolare interna prot.n.957 del 06 febbraio u.s., a cui si rimanda per le indicazioni di dettaglio.

Esito positivo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e prescrizioni di quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico - ALUNNI

- Inviare alla casella email riservata segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it, specificando l'oggetto (isolamento domiciliare, prescrizione di quarantena, esito positivo test), seguito dal nome, cognome, classe di appartenenza e sede dell'alunno. Il trattamento di tali dati da parte della scuola è necessario per attivare la didattica digitale integrata a favore dell'alunno risultato positivo al virus Sars-Cov-2, per adempiere agli obblighi di collaborazione con le Autorità sanitarie per l'eventuale tracciamento dei contatti e per attuare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus (sanificazione straordinaria dei locali scolastici);

Esito negativo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, ove necessario per la riammissione a scuola – ALUNNI

- L'esito del test, ai fini del controllo per la riammissione a scuola, è esibito direttamente al personale docente della classe/sezione dell'alunno all'inizio delle lezioni, in modalità cartacea o digitale;

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

Verifica della condizione sanitaria per la frequenza in presenza (scuola primaria e secondaria) e per la riammissione a scuola dopo la sospensione delle attività didattiche (scuola infanzia) – ALUNNI

- *Infanzia (almeno 5 casi)*: al rientro a scuola dopo la sospensione delle attività didattiche di 5 giorni per tutti i bambini della sezione, attestazione cartacea o digitale (da esibire al personale docente della sezione all'inizio delle lezioni), a dimostrazione della condizione sanitaria (aver ricevuto la dose booster, oppure aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure essere guariti dopo il completamento del ciclo primario) che esclude dalla esibizione dell'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2. In caso di mancata dimostrazione della condizione sanitaria di cui sopra ovvero in caso di comparsa di sintomi in regime di autosorveglianza, è necessario dimostrare di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, con le modalità descritte sopra, al punto precedente;
- *Primaria (almeno 5 casi) e secondaria (almeno 2 casi)*: la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza (aver ricevuto la dose booster, oppure aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure essere guariti dopo il completamento del ciclo primario) è verificata dal personale docente della classe, all'inizio delle lezioni, mediante lettura del QR code della certificazione verde, in formato cartaceo o digitale, utilizzando APP Verifica C19, appositamente aggiornata*. In alternativa all'utilizzo dell'APP mobile, è esibita attestazione cartacea o digitale, a dimostrazione della condizione sanitaria di cui sopra. Ai fini della lettura del QR code della certificazione mediante APP mobile, il personale docente utilizzerà esclusivamente i dispositivi tecnologici (tablet), in dotazione alla sede, con divieto assoluto di utilizzo dei propri dispositivi digitali.

* Alla data di pubblicazione della presente comunicazione, l'APP mobile non risulta ancora aggiornata. Ad aggiornamento avvenuto, se ne darà avviso.

Comunicazioni Covid-correlate

- Qualsiasi comunicazione Covid-correlata deve essere inviata alla casella email riservata segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it.

Autocertificazione

Fino a quattro casi di positività alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, in caso di test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, di cui allo schema in allegato, da esibire direttamente al personale docente della classe/sezione dell'alunno all'inizio delle lezioni, in modalità cartacea o digitale;

Esito positivo del test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 e/o prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione (isolamento domiciliare, quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato in ambito extrascolastico) – PERSONALE SCOLASTICO

- Fermo restando che anche le assenze Covid-correlate (isolamento domiciliare e quarantene) sono coperte mediante certificato medico con indicazione della sola prognosi, la cui data di termine corrisponde alla data di emissione dell'attestato di fine isolamento del DDP (o alla data del referto del test antigenico negativo per i soggetti positivi a lungo termine), emesso dal MMG sulla base della prescrizione di isolamento domiciliare/quarantena del DDP o di test con esito positivo, per la finalità della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro (sanificazione straordinaria dei locali scolastici), s'invita il personale docente ed A.T.A. a comunicare l'eventuale sopraggiunta condizione di positività al Covid-19, alla casella email riservata segnalazione_covid@scuolecastiglione.edu.it.

Alla presente comunicazione si allegano i seguenti documenti:

- Schema di autocertificazione (genitori);
- Informativa privacy (genitori);
- Informativa privacy (personale docente ed A.T.A.);
- Atto di conferimento di delega (personale docente). Le deleghe, compilate e firmate da tutto il personale docente in formato cartaceo, saranno conservate nelle rispettive sedi a cura dei referenti di classe.

Si coglie l'occasione per fornire di seguito alcuni aggiornamenti relativi alle misure di prevenzione Covid e precisazioni in merito alla frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali in caso di severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus

- *Ordinanza Ministro della Salute 08 febbraio 2022;*

Art. 1

- 1. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.**
- Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, **nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.**
- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.**

Art. 2

- 1. La presente ordinanza produce effetti a partire dall'11 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022**

- *Frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali in caso di severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus;*

Relativamente alla frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali in caso di severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus (almeno 5 casi alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria, almeno 2 casi alla scuola secondaria), si conferma quanto specificato nella circolare interna prot.n.626 del 25 gennaio u.s., richiamando quanto riportato nella circolare interministeriale (Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute) n.71 dello scorso 21 gennaio: *“va garantito ogni qualvolta possibile, secondo quanto di seguito specificato, agli alunni con disabilità lo svolgimento dell'attività didattica in presenza”*:

- ✓ La frequenza in presenza può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori degli alunni di cui all'oggetto;
- ✓ Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o in quarantena in quanto contatto stretto di caso in ambito extrascolastico o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C;
- ✓ Per il personale scolastico e gli alunni, laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (scuola primaria e secondaria) e l'adozione di misure igieniche quali, a titolo esemplificativo, l'uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali;
- ✓ Lo svolgimento della didattica in presenza deve avvenire in condizioni tali da assicurare un adeguato distanziamento interpersonale;

In aggiunta alle condizioni di cui sopra e con le stesse modalità, è consentita la frequenza in presenza delle lezioni agli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e/o con altri bisogni educativi speciali, ove, dopo attenta valutazione insieme alle famiglie, il Consiglio di classe e il team docenti, verificano che l'utilizzo degli strumenti tecnologici non costituisca per gli alunni di cui sopra un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica e secondo quanto eventualmente riportato nel PDP, nella parte relativa alla didattica a distanza/didattica digitale integrata. Al ricorrere delle condizioni di cui sopra, il personale docente svolge le lezioni in presenza a scuola, laddove non sia già previsto (almeno 5 casi alla scuola primaria ed almeno 2 casi alla scuola secondaria), assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della didattica digitale integrata.

Cordiali saluti

Castiglione della Pescaia, 10/02/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Salvatore Costarella